

***Causa Di Martino e Molinari c. Italia – Prima Sezione – sentenza 25 marzo 2021 (ricorsi n. 15931/15 e n. 16459/15)***

**Diritto a un processo equo – Condanna in appello successiva ad assoluzione in primo grado, svoltosi con rito abbreviato – Mancata audizione in appello di un testimone a carico – Violazione dell’art. 6 § 1 CEDU – Non sussiste.**

**La mancata audizione di un testimone in sede di appello, il quale era stato escusso nel primo grado, celebrato con il rito abbreviato di cui agli artt. 438 ss. c.p.p., non determina di per sé la violazione del principio del giusto processo.**

**Fatto.** I ricorrenti (marito e moglie) erano stati tratti a giudizio nell’ambito di un’inchiesta che aveva coinvolto 15 persone, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e coltivazione di canapa indiana (la ricorrente, Anna Maria Molinari, in particolare, era accusata solo per quest’ultimo capo d’imputazione).

Essi chiesero la definizione del procedimento mediante il giudizio abbreviato, di cui agli artt. 432 e ss. c.p.p.

Verificata la sussistenza dei relativi presupposti, il GIP di Napoli accordò loro il giudizio abbreviato ma dispose – su richiesta del P.M. e ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p. – un’integrazione istruttoria, consistente nell’audizione di un collaboratore di giustizia (tale B. S.).

In esito al giudizio abbreviato, il GIP assolse la Molinari da ogni addebito e condannò il Di Martino solo per la coltivazione dello stupefacente, motivando la sentenza con la conclusione che nessuno degli elementi a fascicolo (non le intercettazioni ambientali, né l’informativa dei carabinieri né le deposizioni dei vari collaboratori di giustizia) – pur decisivi per la condanna dei coimputati per i reati associativi – potevano riferirsi ai ricorrenti (v. n. 9 della sentenza).

Senonchè il P.M. si appellò.

La corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2013, riformò la sentenza di primo grado e condannò i ricorrenti per tutti i capi d’imputazione. Dagli elementi emergenti dal fascicolo – secondo il giudice dell’appello – poteva concludersi sia che la Molinari partecipasse attivamente all’attività del Di Martino, sia che questi fosse organicamente legato a un *clan* di camorra. La corte d’appello, tuttavia, non ritenne di dover rinnovare l’escussione di B.S.

La Cassazione rigettò successivamente i ricorsi da loro proposti. Tra le motivazioni del rigetto, la Suprema Corte inserì anche che il GIP di Napoli aveva chiaramente travisato il contenuto della deposizione del B.S., il quale invece aveva menzionato più volte il ricorrente quale soggetto collegato con il predetto *clan* (v. n. 14).

Il ricorso alla Corte di Strasburgo è fondato sull’art. 6, comma 1, della Convenzione, in materia di equità del processo, in ragione che la giurisprudenza della Corte è orientata per la necessità di ripetere l’atto di assunzione della prova dichiarativa, nel caso in cui in appello il giudice intenda rovesciare un verdetto di assoluzione in primo grado (v. per tutte Dondarini c. Sa Marino del 2004 e Paixao Moreira c. Portogallo del 2020).

**Diritto.** La Prima sezione – in composizione plenaria – rigetta il ricorso e considera la procedura non iniqua.

Essa riepiloga che – sì – in via di principio, per assicurare il rispetto dell'art. 6, comma 1, CEDU, occorre che il giudice, il quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove testimoniali, deve assumerle direttamente e vagliarne l'attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi *aliunde*.

Nondimeno, questa regola soffre di diverse limitazioni, che consistono: *a)* nella sussistenza di un motivo serio che giustifichi la non comparizione del testimone a processo; *b)* nell'eventualità che la testimonianza non sia l'unico elemento probatorio su cui la condanna si basa; *c)* nel fatto che – comunque – durante il processo vi siano stati elementi compensatori della difficoltà a difendersi, dovuta alla mancata comparizione del testimone (v. n. 29).

Inoltre, la Corte rammenta che il principio dell'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa in appello deve anche essere temperato con la natura della procedura seguita nel diritto interno del Paese convenuto (v. n. 30).

Sicché, applicando questi dettami al caso di specie, la Corte di Strasburgo non ravvisa violazioni.

Quanto alla mancata audizione in sede di gravame dei vari "pentiti" sentiti nelle indagini preliminari, essa considera che si tratta di atti la cui validità probatoria è stata già accettata dai ricorrenti allorquando essi stessi hanno chiesto il rito abbreviato.

Quanto invece alla deposizione di B.S., sentito solo nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene che la portata delle sue dichiarazioni non è stata di per sé decisiva, ma si è atteggiata solo a rinforzo rispetto a un quadro istruttorio già delineato (v. nn. 43-45). Tanto più che la sua testimonianza – a ben vedere – era stata chiesta dal P.M. e disposta dal GIP di Napoli perché ritenuta determinante non in confronto del Di Martino ma di un altro coimputato.

In definitiva, la Corte EDU non ritiene che – nel complesso – il processo a carico dei ricorrenti abbia compresso le loro facoltà difensive e possa dirsi ingiusto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 25 giugno 2021.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU

Artt. 432 e ss. c.p.p.

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Dondarini *c.* San Marino, 6 luglio 2004

Lorefice *c.* Italia, 29 giugno 2017

Popa *c.* Romania, 18 febbraio 2020

Paixao Moreira *c.* Portogallo, 25 febbraio 2020

Tondo *c.* Italia, 22 ottobre 2020